



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

## **Relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica**

**Comune di Villanova Tulo: elezioni amministrative del 25 e 26 ottobre 2020. Mancato raggiungimento del quorum previsto dall'art. 71, comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000. Nomina del Commissario straordinario.**

Nel Comune di Villanova Tulo (Provincia del Sud Sardegna) in occasione delle consultazioni elettorali del 25 e 26 ottobre 2020, alle quali partecipava una sola lista di candidati, non è stato raggiunto il quorum richiesto dal comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce "Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla".

Tale circostanza, appresa dal sito ufficiale della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Cagliari, rende nulla l'elezione, come stabilito dalla norma anzidetta.

Il combinato disposto dell'art. 85 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali", e dell'art. 275 del su citato decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilisce che qualora l'elezione sia risultata nulla per non essersi verificate le condizioni di cui alla disposizione legislativa sopra evidenziata, il Prefetto provvede all'amministrazione dell'ente a mezzo di un commissario.

Al riguardo l'art. 5 bis, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, dispone che le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono, salvo i casi richiamati al comma 6 dell'articolo 2 della stessa legge regionale n. 13/2005, esercitate dalla Regione.

Pertanto, viste le disposizioni legislative anzidette, si propone di nominare commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Villanova Tulo il Dott. Bruno Carcangiu, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

**L'Assessore**

Quirico Sanna